

2°) Il compimento delle operazioni di anticipazione sui certificati non potrà protrarsi oltre il periodo di tempo assegnato alle imprese nell'atto di concessione per l'apertura del tronco cui il certificato di lavoro si riferisce, e in ogni caso non mai oltre tre mesi dalla scadenza del termine previsto dall'atto di concessione per l'apertura dell'intera linea all'esercizio. Trascorso l'anzidetto termine di tre mesi stabilito per il compimento dell'operazione, senza che la Società abbia effettuato la presentazione dei certificati di avanzamento dei lavori sarà concessa alla Società stessa di potere addivenire alla presentazione anzidetta dentro un successivo termine di novanta giorni. Ma in tal caso l'anticipazione sui certificati tardivamente presentati s'intenderà fatta per quanto concerne la decorrenza dell'interesse a favore dell'Istituto dal giorno di scadenza del primo termine fissato. Qualora decorresse infruttuosamente anche il secondo termine di novanta giorni la Società contraente dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferito dall'atto compromissorio per la parte concernente le operazioni di anticipazione e l'Istituto resterà pienamente liberato da ogni impegno assunto con l'atto stesso con obbligo nella Società di pagare all'Istituto la somma corrispondente al saggio di sconto dell'operazione moltiplicato per il valore capitale dei certificati di avanzamento che avrebbero dovuto essere presentati per il compimento delle operazioni.

3°)  $I_1$  saggio di interesse per le anticipazioni